

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 24/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN "PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA PER ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE" CON LA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" S.C.S. ONLUS DI TORINO.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di giugno, alle ore 17.30, presso la sede municipale di Avigliana – P.za Conte Rosso, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'assenza sul territorio della Valle di Susa di residenze dedicate a persone adulte che vivono condizioni di solitudine e di marginalità sociale; alle quali assicurare sia la pronta accoglienza, con soglia di accesso minima per rispondere ai bisogni di transitorio riparo e ristoro, sia una temporanea ospitalità all'interno di un più generale progetto assistenziale;
- preso atto che le recenti attività di indagine e di analisi svolte per l'elaborazione del secondo Piano di Zona della Valle di Susa, relativo al triennio 2011-2013; hanno evidenziato il bisogno di colmare questa lacuna e di predisporre, sul territorio del Consorzio, forme di residenzialità a bassa soglia per adulti in situazioni di fragilità e di emergenza estrema, con spazi dedicati alla residenzialità di soccorso;
- constatato che tale bisogno ha assunto carattere di priorità nelle valutazioni tecniche e politiche effettuate dall'Ufficio di Piano e dal Tavolo Politico Istituzionale, organismi di regia e di accompagnamento del processo di programmazione partecipata e integrata;
- condivise le opportunità di:
 - riassorbire una quota di adulti disagiati che, pur residenti in Valle di Susa, sono costretti a rivolgersi a strutture di accoglienza di Torino o della cintura;
 - ridurre il ricorso a soluzioni di ospitalità meno adeguate e più onerose, quali gli alberghi o le residenze per anziani;
 - migliorare la riuscita dei progetti di sostegno a favore di adulti fragili, garantendo temporanee e decorose condizioni alloggiative e di vita;
- vista la scheda/azione AD2 "Notti al riparo," elaborata nell'ambito del Piano di Zona dal gruppo di lavoro "Tavolo Adulti", che propone la realizzazione sperimentale di una struttura con soluzioni di utilizzo "modulari" in rapporto alle diverse tipologie e intensità di esigenze e di disagio, partendo dalla soddisfazione dei bisogni primari (pernottamento, doccia e pasto caldo) fino ad assicurare ospitalità temporanee e l'inserimento in progetti personalizzati di accompagnamento all'autonomia e all'inclusione sociale;
- vista la condivisione del progetto e gli impegni assunti in merito alla sua attuazione, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, da parte del Con.I.S.A. e dei Servizi di Salute Mentale e di Patologia delle Dipendenze dell'ASLTO3, i cui operatori hanno anche partecipato ai lavori del Tavolo Adulti;
- preso atto della disponibilità espressa dalla Cooperativa Sociale "Pier Giorgio Frassati", soggetto sottoscrittore dell'Accordo di Programma, di provvedere alla realizzazione del progetto, assumendo a proprie spese gli oneri di affitto, allestimento e gestione ordinaria di una struttura di accoglienza temporanea di persone adulte in condizioni di fragilità sociale, per le quali gli Enti/Servizi invianti corrisponderanno alla Cooperativa le rette di ospitalità;
- visto il progetto di "residenzialità protetta" denominato "Casa Meana", presentato dalla Cooperativa "PG Frassati", da realizzarsi in uno stabile privato in affitto che presenta caratteristiche strutturali e funzionali coerenti alla destinazione d'uso ed è sito nel Comune di Meana, in via Pian Barale 16/A;
- visto il testo di Convenzione fra il Con.I.S.A. "Valle di Susa", nel ruolo di ente responsabile dell'azione progettuale e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati, nella quale sono indicati i rispettivi impegni nonché quelli degli Enti/Servizi invianti e degli ospiti;
- visto il D. Lgs. 18/08/2000 n 267 e s.m.i.;

- vista la Legge 08/11/2000 n. 328 e s.m.i.;
- vista la L.R. 08/01/2004 n. 1 e s.m.i.;
- richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma1, dello Statuto Consortile;
- dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti e del Responsabile di Area Finanziaria;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione, parte integrante della presente deliberazione, con la Cooperativa Sociale "Pier Giorgio Frassati" per l'attivazione e la gestione della struttura di residenzialità leggera per adulti in condizioni di fragilità sociale, denominata "Casa Meana" e sita nel Comune di Meana di Susa;
2. di autorizzare il Legale Rappresentante del Consorzio alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di demandare al Direttore / Responsabile di Area competente del Consorzio l'adozione di eventuali atti gestionali necessari alla piena applicazione della convenzione stessa;
4. di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.

PA/FDB/bc

BARBARAC\ARCHIVIO\DELIBERE\CASA MEANA.doc



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN "PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PER ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE" CON LA COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" S.C.S. ONLUS DI TORINO.

N. 24/2012 DEL 27/06/2012

Pareri prescritti dalla normativa vigente

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa **27 GIU 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barbara Maria Basso

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Susa **27 GIU 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Barbara Maria Basso

**CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE
DI UN
"PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PER ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'
SOCIALE"**

SITO IN MEANA DI SUSÀ .

TRA

Il Consorzio Socio Assistenziale Con.I.S.A. "Valle di Susa" Partita IVA n°07262140010, con sede legale in Susa, piazza San Francesco, 4 nella persona del presidente, dott.ssa Laura Mussano, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale del suddetto Ente di seguito nominato semplicemente Consorzio;

E

La Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus (di seguito nominata semplicemente Cooperativa) – Codice Fiscale e Partita IVA n° 02165980018 □ nella persona della sig.ra Amelia Argenta domiciliata ai fini della presente convenzione in Torino, strada della Pellerina, 22/7, con poteri di firma e di rappresentanza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1
OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il Consorzio si convenziona con la Cooperativa per la gestione educativa, socio-assistenziale, residenziale/alberghiera del servizio di accoglienza di Meana di Susa, denominato "Casa Meana".

La durata della Convenzione è di anni tre, a decorrere dalla data della stipula.

**ART. 2
OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.**

Casa Meana è un servizio abitativo di natura temporanea, previsto a favore di persone adulte in condizioni di "fragilità sociale", fruibile per il tempo necessario al miglioramento delle abilità personali. Assicura interventi a intensità assistenziale variabile in relazione alle condizioni di disagio vissute da ciascuno degli ospiti.

Si pone gli obiettivi di:

- fornire un'opportunità alloggiativa a chi ne è temporaneamente privo;
- promuovere la crescita personale e il graduale conseguimento dell'autonomia e dell'inclusione sociale;
- supportare il percorso evolutivo degli ospiti nella cura di sé, nelle relazioni interpersonali e nella gestione dei propri spazi di vita.

In base ai bisogni rilevati e ai progetti assistenziali concordati, Casa Meana offre i seguenti servizi:

- pasto
- accoglienza notturna e igiene personale

- accompagnamento ai servizi sociali e sanitari del territorio
- attività diurne occupazionali e socializzanti
- ricerca di risorse relazionali e lavorative.

ART. 3 DESTINATARI

Possono essere ospitati nella Casa i cittadini italiani, dell'Unione Europea e gli stranieri in possesso dei titoli di permanenza e di soggiorno, che rientrino in età compresa, di norma, tra 18 e 65 anni non compiuti e si trovino contemporaneamente in almeno tre fra le seguenti condizioni:

- essere senza dimora
- condurre uno stile di vita marginale, o versare in condizioni di fragilità, o ancora di esclusione
- avere difficoltà di accesso o di fruizione delle risorse sociali disponibili
- essere privi di reddito o percepire redditi modesti che non consentono il mantenimento autonomo
- avere pernottato nei dormitori ovvero avere usufruito di altre risorse di accoglienza sociale, socio-sanitaria, e/o avere intrapreso un processo di reinserimento sociale per il cambiamento dello stile di vita
- essere seguiti dal S.E.R.T. (Servizio Riabilitazione Dipendenze Patologiche) ma in fase di astinenza dal consumo di alcol o di sostanze stupefacenti
- essere seguiti dal C.S.M. (Centro Salute Mentale) ma non presentare patologie psichiatriche maggiori, se non stabilizzate
- non presentare diagnosi di patologie infettive, se non stabilizzate
- essere capaci di rispettare le regole minime di convivenza con altri individui.

ART. 4 CAPIENZA

Nella Casa possono essere ospitate complessivamente 12 persone adulte, sia maschi che femmine, garantendo il rispetto di genere e della privacy nell'assegnazione dei posti letto.

ART. 5 SEDE DELLE ATTIVITA'

L'accoglienza delle persone, di cui all'art. 3, avverrà nella sede di Casa Meana, sita nel Comune di Meana di Susa (TO), in via Pian Barale n. 16/A.

ART. 6 APERTURA, SEGNALAZIONE, AUTORIZZAZIONE all'INSERIMENTO, CONTRATTO e PERMANENZA

Casa Meana è aperta tutto l'anno e copre l'arco delle 24 ore.

L'accesso avviene su proposta, formulata individualmente o congiuntamente su apposita "scheda di segnalazione", da parte dei servizi titolari o contitolari della presa in carico, quali i Servizi Sociali del Con.I.S.A. o dei Comuni o di altri Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali e/o i Servizi Sanitari Specialistici, in particolare i S.E.R.T. e i C.S.M. delle ASL, a seguito di rilevazione del bisogno, valutazione dell'opportunità di inserimento residenziale,

predisposizione condivisa del progetto individuale e ripartizione delle responsabilità nella corresponsione della retta.

I destinatari residenti sul territorio del Con.I.S.A./Distretto Sanitario di Susa, hanno la priorità di accesso rispetto a persone residenti altrove.

I compiti di esame e valutazione delle proposte di inserimento e della loro compatibilità con la caratteristiche della Struttura e degli ospiti già inseriti, l'attribuzione delle competenze di pagamento delle rette, il monitoraggio e la verifica dei progetti di accoglienza sono affidati ad una Commissione, composta dal Consorzio, dal C.S.M e dal S.E.R.T. dell'ASL TO3 e dalla Cooperativa Frassati.

L'inserimento presso Casa Meana è autorizzato dagli Enti invianti, ognuno per i casi di propria competenza, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito.

La Cooperativa concorda con gli Enti invianti l'ammissione degli utenti e l'onere del pagamento delle rette e con i Servizi Sociali e/o i Servizi Sanitari competenti il percorso di accoglienza.

La Cooperativa predispone un "contratto di inserimento" concordato con l'Ente inviante e sottoscritto dall'ospite e dai Servizi di riferimento.

Il periodo di permanenza previsto è della durata massima di 18 mesi, salvo valutazioni diverse effettuate in accordo con gli Enti autorizzanti e con i Servizi coinvolti nel progetto assistenziale.

ART. 7 ATTIVITA'

Casa Meana prevede per gli ospiti le seguenti attività:

- sostegno, orientamento e stimolo alla socializzazione, attraverso colloqui individualizzati, riunioni di gruppo tra beneficiari, partecipazione ad attività ricreative sul territorio;
- attenzione alla gestione della casa attraverso la definizione dei compiti e delle mansioni (pulizie, riordino, preparazione dei pasti) e la partecipazione ad incontri di gruppo;
- accompagnamento, da parte dell'educatore, ai servizi di riferimento e supporto nella relazione con gli operatori, in incontri di verifica e alle visite di controllo;
- accompagnamento nella ricerca di un lavoro attraverso incontri presso il Centro per l'Impiego, le Agenzie interinali e aiuto nella stesura del curriculum vitae;
- accompagnamento nel reperimento di una risorsa abitativa di edilizia popolare o nel mercato immobiliare privato;
- stimolo ed ampliamento della rete di riferimento attraverso la ripresa dei contatti con i familiari o con persone significative per ristabilire relazioni interpersonali e sociali, con il supporto degli educatori, Individuazione e attivazione sul territorio di risorse disponibili e appropriate ad ogni singola situazione seguita (es. Caritas, C.R.I., Gruppi Alpini, Scout, ecc.);
- supporto ed educazione alla convivenza attraverso riunioni di gruppo tra gli ospiti coordinate dagli educatori, per analizzare le difficoltà riscontrate e stimolare la persone al lavoro di gruppo;
- cura degli spazi esterni e del giardino e coltivazione dell'orto e del frutteto, eventualmente in collaborazione con agricoltori locali o con Fattorie Sociali, per la produzione e la vendita di frutta e verdura; con ripartizione degli utili fra gli ospiti coinvolti nell'attività lavorativa.

ART. 8 IMPEGNI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a garantire:

- a) prestazioni educative e assistenziali assicurate da proprio personale specializzato, adeguatamente qualificato e formato. la disponibilità di locali in regola con le norme previste per la civile abitazione debitamente arredati e comprensivi di elettrodomestici, stoviglie, biancheria piana, suppellettili;
- b) la collocazione degli ospiti in camere di norma a 2 letti;
- c) l'assicurazione RC e Infortuni per gli ospiti e per gli operatori;
- d) il pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua e gas);
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari;
- f) il rispetto dei diritti e la dignità di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura.

ART. 9 SERVIZI ALBERGHIERI, DI CUCINA, DI PULIZIA E DI LAVANDERIA

Il servizio alberghiero prevede:

- la fornitura di lenzuola e biancheria piana con cambio settimanale;

Il servizio di cucina prevede:

- l'acquisto dei generi alimentari anche con il coinvolgimento degli ospiti;
- la fornitura del vitto, comprensivo di colazione, pranzo e cena per 365 giorni l'anno con preparazione dei pasti nella cucina attrezzata della Struttura, a cura del personale della cooperativa col quale gli ospiti sono tenuti a collaborare nell'ambito del progetto individuale;
- la scrupolosa osservanza di eventuali necessità dietetiche - alimentari degli utenti, che devono essere segnalate caso per caso, ferma restando la richiesta di eventuali integrazioni della retta a carico del committente.

Il servizio di pulizia prevede:

- o la pulizia delle parti comuni, con pulizia generale di tutta la Struttura ogni sei mesi;
- o la fornitura, da parte della Struttura senza costi aggiuntivi, dei detersivi, delle attrezzature per le pulizie, dei sacchi per i rifiuti, dei sacchi per la biancheria e di tutto il materiale di consumo occorrente all'espletamento del servizio.

Il servizio di lavanderia:

- o è comprensivo del lavaggio delle lenzuola e della biancheria piana usufruita da tutti gli utenti e della biancheria personale e degli indumenti dei residenziali (viene garantito un lavaggio alla settimana);
- o può essere svolto anche in collaborazione con gli ospiti.

ART. 10 PERSONALE

Per la gestione di Casa Meana con 12 ospiti in regime residenziale, la Cooperativa impiegherà:

- un educatore coordinatore responsabile (18 ore/settimanali);

- un Operatore Socio Sanitario (20 ore/settimanali);
- personale volontario o generico per le mansioni di portineria e presenza notturna.

Il monte ore della presenza degli operatori può essere riparametrato in funzione del numero di ospiti effettivamente in carico, pur garantendo sempre la presenza del custode notturno e un monitoraggio da parte degli operatori.

La Cooperativa deve prevedere la presenza di una figura con funzioni di coordinamento, che oltre a garantire la corretta gestione del servizio (dal punto di vista operativo ed organizzativo) sarà interfaccia con i Servizi invianti, nei momenti di verifica o nella gestione di problemi emergenti.

Il personale dovrà essere regolarmente assunto, applicando il CCNL di categoria firmato dalle OOSS maggiormente rappresentative, sollevando il Con.I.S.A. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi previdenziali, assicurazioni, infortuni, tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La Struttura deve fornire la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti previsti per Legge, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi (DURC allegato trimestralmente alle fatture).

Il personale della Struttura deve garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli ospiti, operando nel rispetto della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali. Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli ospiti.

ART 11. IMPEGNI DEGLI OSPITI

Le persone accolte sottoscrivono un contratto di inserimento con il quale si impegnano a collaborare nella gestione della casa e, se necessario e in accordo con i Servizi invianti, contribuire economicamente secondo le proprie possibilità alla fruizione del servizio.

Per alcuni servizi aggiuntivi è comunque prevista una compartecipazione economica da parte degli ospiti, così come previsto dal successivo art. 13

Gli ospiti si impegnano inoltre ad accantonare gradualmente le risorse economiche che saranno necessarie per realizzare percorsi di autonomia (p.e. caparra per nuova soluzione abitativa).

ART. 12 IMPEGNI DEGLI ENTI/SERVIZI INVANTI

Gli Enti che hanno richiesto e autorizzato l'inserimento dell'assistito presso Casa Meana, si impegnano a garantire:

- il pagamento della retta, ognuno per gli utenti di propria competenza;
- la necessaria assistenza e consulenza specialistica verificando, a cadenza periodica con l'équipe della Struttura, la conduzione e l'aggiornamento del progetto individuale di ogni utente.

In caso di problemi inerenti gravi violazioni del regolamento, provvedono a:

- collaborare con il personale della Cooperativa per favorire in tempi rapidi le dimissioni dell'ospite impegnandosi a reperire tempestivamente adeguate soluzioni alternative;
- a sollevare la Cooperativa da ogni impegno e responsabilità in caso di interruzione del contratto con l'ospite.

ART. 13
RETTE

L'accesso alla Struttura prevede differenti gradi di fruizione del servizio:

• **Servizio residenziale**

Prevede la presa in carico completa dell'ospite nell'ambito del progetto individuale, con tutte le prestazioni alberghiere, educative e assistenziali descritte negli articoli precedenti.

Costo pro die € 35,00

• **Servizio semi residenziale**

Prevede l'accoglienza solo notturna (dalle ore 18.00 alle ore 9.00) con fornitura dei seguenti servizi alberghieri:

- pulizie delle parti comuni (con pulizia generale di tutte le parti ogni sei mesi);
- fornitura materiali (igiene e pulizia);
- fornitura di lenzuola e biancheria piana con cambio settimanale.

Costo pro die € 20,00

• **Servizio mensa**

Prevede la possibilità di accesso alla struttura dalle 12.30 alle 13.30 (pranzo) e dalle 19.00 alle 20.00 (cena) con la possibilità di fruire di un pasto completo e dei servizi accessori a pagamento diretto. Ogni pasto prevede un primo, un secondo e un contorno, acqua e frutta/dessert secondo un menù variabile.

Costo di un pasto completo € 5,00

Sono inoltre previsti i seguenti servizi a carico degli ospiti:

- lavanderia (lavatrice/asciugatrice) € 2,00 a lavaggio, con fornitura detersivo e stendino. Per gli ospiti residenziali si intendono a carico degli utenti eventuali lavaggi ulteriori a quanto previsto dall'art. 9
- caffè macchinetta € 0,50 a cialda.

- **Attività aggiuntive educatore** da attivarsi in base a specifiche esigenze che si evincano dai progetti individuali di accoglienza e/o in presenza di situazioni di particolare problematicità che possano renderlo necessario.

Costo onnicomprensivo € 22,97

- **Attività aggiuntive O.S.S.** da attivarsi in base a specifiche esigenze che si evincano dai progetti individuali di accoglienza e/o in presenza di situazioni di particolare problematicità che possano renderlo necessario.

Costo onnicomprensivo € 20,97

I costi succitati sono IVA esclusa e sono da intendersi invariati per la durata della presente Convenzione, fatto salvo un adeguamento annuo pari al tasso di inflazione programmata e il riconoscimento di eventuali aumenti del costo del lavoro dovuti a rinnovi contrattuali.

Sono escluse dalla retta e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili)
2. le spese di trasporto da e per la Struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette ecc.);

4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della Struttura.

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione. Nella fattura deve essere indicato il nominativo degli ospiti e precisate le giornate di permanenza e la tipologia dei servizi erogati, ai sensi dell'art.12.

ART. 14 ASSENZE , ALLONTANAMENTI E DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

Le assenze degli ospiti eccedenti il terzo giorno consecutivo porteranno ad una riduzione della retta pari al 30%.

Le assenze superiori a dieci giorni, comporteranno la dimissione, salvo motivate ragioni e/o situazioni particolari che possano giustificarle (es. ricovero ospedaliero).

La dimissione degli ospiti dovrà essere comunicata per iscritto alla Cooperativa per iniziativa dei servizi proponenti.

ART. 15 COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

La Cooperativa si rende disponibile a instaurare forme di collaborazione con il territorio, in via privilegiata con il Comune di Meana, per rendere fruibili all'esterno, da parte della popolazione anziana o di persone adulte che vivano condizioni di fragilità sociale, i seguenti servizi propri della struttura:

- pasti, eventualmente anche consegnati al domicilio del beneficiario;
- servizio di lavanderia;
- piccole manutenzioni domestiche.

Il compenso economico di tali prestazioni è da definirsi con gli Enti e con i Servizi proponenti, in base ai progetti individuali e all'impegno richiesto da ciascun beneficiario.

ART. 16 INADEMPIENZE - RECESSO

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto, il Consorzio ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però il Consorzio riscontri nei servizi forniti dalla Cooperativa condizioni non risolvibili e che impediscano lo svolgimento dell'attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Per converso in caso di persistente inosservanza da parte del Consorzio delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Cooperativa, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione, con obbligo di rimborso da parte del Consorzio dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 17
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dal Consorzio, il secondo dalla Cooperativa ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.
Il collegio giudicherà secondo equità.

ART. 178
SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di bollo, copie o simili, sono a carico della Cooperativa.
L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Torino, _____

Per la Cooperativa Sociale
P.G. Frassati s.c.s. onlus
La Presidente

Per il Con.I.S.A. Valle di Susa
IL Legale Rappresentante

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO